



Autorità di Audit della Regione Sardegna

Manuale delle procedure di Audit - 2014-2020

(Art. 127 del Reg. (CE) n. 1303/2013)

POR FESR Sardegna – CCI 2014IT16RFOP015

PO FSE Sardegna – CCI 2014IT05SFOP021

Allegato 4b.

Tabella dei principali contenuti della Relazione Annuale di
Controllo

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
Introduzione	<p>1.1. Identificare l'autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla preparazione della relazione.</p> <p>1.2 Periodo di riferimento (ossia il periodo contabile¹)</p> <p>1.3 Indicare il periodo di audit (durante il quale è stato eseguito il lavoro di audit).</p> <p>1.4 Indicare il Programma o i Programmi operativi considerati nel rapporto e le rispettive Autorità di gestione e di certificazione. [Se il rapporto riguarda più di un Programma o di un fondo, le informazioni vanno ripartite per Programma e per fondo, identificando in ciascuna sezione le informazioni specifiche del Programma e/o del fondo, tranne al punto 10.2, dove tali informazioni vanno fornite nella sezione 5.]</p> <p>1.5 Descrivere le misure adottate per preparare la relazione e redigere il parere di audit.</p>	<p>La sezione introduttiva deve riportare tutte le informazioni utili ad identificare l'AdA e gli altri organismi di audit, il periodo durante il quale il lavoro di audit ha avuto luogo, ecc. Dovrebbero essere riportati i riferimenti alla versione della Strategia di audit applicabile e, in presenza di modifiche alla stessa relativa al periodo contabile di riferimento della RAC, ciò dovrebbe essere menzionato nella sezione 3 "Modifiche alla Strategia di audit". Il paragrafo 1.5 dovrebbe considerare la fase preparatoria, la documentazione analizzata, il coordinamento con altri organismi (se applicabile), il lavoro di audit condotto come descritto nelle sezioni 4, 5 e 6, e la redazione finale del parere di audit.</p> <p>Nel caso venga redatta un'unica RAC che copra più Programmi Operativi o Fondi, le informazioni vanno ripartite per PO e per Fondo.</p> <p>Questa sezione assume particolare rilevanza nei casi in cui l'AdA si basa sul lavoro di altri organismi di audit. Inoltre, dovrebbe coprire anche la descrizione dei controlli di coerenza dell'AdA sulla dichiarazione di gestione, ai fini del parere di audit (compresi i controlli sulla dichiarazione di gestione se è in linea con le conclusioni di tutti gli audit e i controlli).</p>

¹ Come indicato all'articolo 2, paragrafo 29, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
Modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo	2.1 Informazioni dettagliate su eventuali modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo relative alle responsabilità delle autorità di gestione e di certificazione, con particolare riguardo alla delega di funzioni a nuovi organismi intermedi, e conferma della conformità agli articoli 72 e 73 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base del lavoro di audit eseguito dall'autorità di audit ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento citato.	Tale sezione deve contenere le modifiche significative apportate ai sistemi di gestione e controllo durante il periodo contabile cui si riferisce la RAC. Tali modifiche si riferiscono principalmente alla complessità di modifiche che potrebbero avere un impatto sul corretto funzionamento del Si.Ge.Co. e sul livello di affidabilità che esso fornisce per la gestione dei fondi SIE. In tale ambito, l'AdA, sulla base delle attività di audit svolte relativamente alle modifiche, deve confermare che il Si.Ge.Co. modificato sia ancora conforme agli articoli 72, 73 e 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013. In mancanza di un lavoro di audit specifico su tali modifiche, l'AdA dovrebbe, fornire un suo parere in merito e valutare il loro impatto sulla configurazione e il funzionamento del Si.Ge.Co.
	2.2 Informazioni sulla sorveglianza degli organismi designati ai sensi dell'articolo 124, paragrafi 5 e 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.	Qualora, dai risultati dell'audit, emerga che le funzioni e le procedure dell'Autorità di Gestione ovvero di Certificazione, incluse le funzioni delegate agli Organismi Intermedi, non soddisfino più i criteri sanciti nell'Allegato XIII del Reg. (UE) n. 1303/2013, ivi compreso quello relativo alla disponibilità di personale competente ed adeguato, l'AdA fissa un periodo di prova individuando le necessarie misure correttive. Pertanto, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 124 (paragrafi 5 e 6) del Reg. (UE) 1303/2013, l'AdA conferma che il piano d'azione correttivo è stato realizzato durante il periodo di prova e indica nella RAC il lavoro condotto a tal proposito. Se tale piano non è ancora stato attuato prima della presentazione della RAC, l'AdA deve indicare nella RAC la tempistica prevista per l'adozione del piano, lo status di implementazione e l'impatto di tale evenienza sul parere di audit dell'AdA. Nel caso in cui l'AdA non sia stata incaricata dallo Stato membro, deve dare evidenza delle informazioni di cui dispone (come previsto dall'organismo incaricato dallo Stato membro di confermare l'attuazione del piano d'azione correttivo), la sua valutazione e l'impatto sul proprio parere.
	2.3 Indicare le date a decorrere dalle quali si applicano tali modifiche, le date di notifica delle modifiche all'autorità di audit e l'impatto di tali modifiche sul lavoro di audit.	

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
Modifiche alla Strategia di audit	<p>3.1 Fornire informazioni dettagliate su eventuali modifiche apportate alla strategia di audit e spiegarne i motivi. In particolare, indicare eventuali modifiche del metodo di campionamento utilizzato per l'audit di operazioni (cfr. la sezione 5).</p> <p>3.2 Distinguere tra le modifiche apportate o proposte in una fase avanzata, che non incidono sul lavoro compiuto durante il periodo di riferimento, e le modifiche apportate durante il periodo di riferimento, che incidono sul lavoro e sulle risultanze dell'audit. Sono incluse soltanto le modifiche rispetto alla versione precedente della strategia di audit.</p>	<p>In tale sezione devono essere adeguatamente dettagliate le modifiche apportate dall'AdA alla Strategia di Audit nel corso del periodo contabile cui si riferisce la RAC e le sottostanti motivazioni.</p>
Audit dei sistemi	<p>4.1 Informazioni dettagliate sugli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito l'audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo (come previsto all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013) — di seguito «audit dei sistemi».</p>	<p>Tale paragrafo deve fornire precise indicazioni in merito agli organismi che hanno eseguito l'audit di sistema ovvero l'AdA o qualsiasi altro organismo di audit che effettua gli audit come previsto all'articolo 127 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013, se pertinente. Qualora una parte degli audit dei sistemi è stata esternalizzata, dovrebbero essere specificati i dettagli del contratto² e dei compiti affidati al/ai contraente/i. Per i Programmi plurifondo, dovrebbe essere indicato se l'AdA svolge il lavoro di audit di tutti i Fondi, e, in caso contrario, dovrebbero essere menzionati gli organismi responsabili per ciascun fondo.</p>

² Come ad esempio il nominativo del contraente, l'ambito e gli obiettivi, la definizione dei compiti, etc.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>4.2 Descrizione della base degli audit eseguiti, compreso un riferimento alla strategia di audit applicabile, più in particolare al metodo di valutazione dei rischi e alle risultanze che hanno determinato l'istituzione del piano di audit per gli audit dei sistemi. Un eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi va segnalato nella precedente sezione 3 relativa alle modifiche della strategia di audit.</p>	<p>Tale paragrafo dovrebbe includere informazioni sullo stato di attuazione della strategia di audit per quanto riguarda gli audit dei sistemi effettuati fino alla presentazione del pacchetto di garanzia (anche dopo la fine dell'anno contabile). L'AdA è inoltre invitata a descrivere in questa sezione il tipo e l'intensità delle procedure di verifica del controllo eseguite per gli audit di sistema segnalati (o di fare riferimento alle sezioni pertinenti dei rapporti di audit del sistema in cui sono fornite tali informazioni). Nel caso in cui la strategia di audit non fosse completamente attuata, l'AdA dovrebbe spiegarne le motivazioni, valutarne l'impatto sul parere di audit ed indicare la tempistica per il completamento degli audit dei sistemi pianificati, che saranno riportati nella successiva RAC o in un altro rapporto. In ogni caso, l'AdA è tenuta ad attuare tutto il lavoro di audit necessario per elaborare un parere di audit valido per ciascun periodo contabile. Nel caso di Programmi plurifondo, dovrebbero essere fornite le informazioni di cui sopra, per ciascun Fondo (o, nel caso in cui le stesse informazioni si applicano a tutti i Fondi, ciò dovrebbe essere chiaramente indicato).</p>

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>4.3 In relazione alla tabella di cui al punto 10.1 a seguire, descrizione delle risultanze e delle conclusioni principali degli audit dei sistemi, compresi gli audit mirati ad aree tematiche specifiche, come definiti al punto 3.2 dell'allegato VII "Modello per la strategia di audit" del Regolamento (UE) n. 207/2015.</p>	<p>In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe chiaramente indicare, separatamente per Programma e per Fondo, le principali conclusioni emerse dagli audit dei sistemi, nonché, indicare chiaramente gli organismi interessati dalle risultanze. Inoltre, l'AdA dovrebbe riportare le risultanze e le conclusioni principali degli eventuali audit condotti su aree tematiche specifiche (a titolo esemplificativo: audit sulla qualità della selezione del progetto e/o delle verifiche di gestione anche in relazione al rispetto delle norme sugli appalti pubblici, delle norme sugli aiuti di Stato, sui requisiti ambientali e sulle pari opportunità, sulla qualità delle verifiche di gestione relative all'attuazione degli strumenti finanziari, sulla realizzazione e l'implementazione degli strumenti finanziari, sul funzionamento e la sicurezza dei sistemi IT, , sull'affidabilità dei dati forniti in relazione a indicatori e target intermedi e adeguatezza dei sistemi di gestione e di comunicazione dei dati sottostanti relativi agli indicatori di output, di risultato e finanziari, sull'attuazione di misure antifrode efficaci e proporzionate tenendo conto dei rischi individuati). Qualora non siano stati effettuati audit dei sistemi per il periodo contabile, dovrebbe essere fornita una adeguata giustificazione. Qualora gli audit dei sistemi sono stati eseguiti e/o finalizzati nell'anno contabile, ma non sono stati ancora presentati alla Commissione, essi devono essere presentati al più tardi insieme alla RAC. Qualora gli audit dei sistemi non sono stati ancora finalizzati al momento della RAC, in essa dovrebbe essere fornita una indicazione delle conclusioni preliminari, nonché del loro impatto sulla valutazione complessiva. La tabella di cui al punto 10.1, dell'allegato IX, del regolamento (UE) n. 480/2014 dovrebbe essere completata e acclusa alla RAC. Per ciascun organismo sottoposto ad audit dall'AdA, questa tabella indica la valutazione relativa a ciascun requisito essenziale, risultante anche da audit condotti durante periodi contabili precedenti dello stesso periodo di programmazione. Ulteriori informazioni sulla valutazione di tali requisiti essenziali sono contenute nelle Linee guida su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di gestione e di controllo negli Stati membri della Commissione (EGESIF_14-0010 del 18/12/2014). La tabella 10.1 che segue viene generata in SFC 2014 con le informazioni di tutti i report inviati tramite SFC 2014.</p>

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>4.4 Indicare se gli eventuali problemi riscontrati sono stati giudicati di carattere sistematico, nonché le misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate, in conformità all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 480/2014.</p>	<p>In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe includere informazioni sullo stato di attuazione di eventuali piani d'azione conseguenti ai suoi audit dei sistemi. Dovrebbe essere indicato l'impatto finanziario, nonché lo stato di avanzamento delle rettifiche. Dovrebbe essere indicata la domanda di pagamento presentata alla Commissione nella quale sono state detratte le rettifiche.</p> <p>Nel caso in cui non sono stati individuati problemi sistemici³, anche questo dovrebbe essere indicato nella RAC.</p> <p>In caso di Programmi plurifondo, dovrebbero essere fornite le informazioni di cui sopra per ciascun Fondo (o, nel caso in cui la stessa informazione si applica a tutti i Fondi, questo deve essere chiaramente indicato).</p>
	<p>4.5 Informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni di audit relative agli audit dei sistemi di periodi contabili precedenti.</p>	<p>In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe indicare, in caso di rettifiche finanziarie derivanti dagli audit dei sistemi dei periodi contabili precedenti, le domande di pagamento effettuate alla Commissione in cui sono state detratte le rettifiche.</p>
	<p>4.6 Descrizione (se pertinente) delle carenze specifiche individuate nella gestione degli strumenti finanziari o in altri tipi di spese disciplinate da norme particolari (p. es. aiuti di Stato, progetti generatori di entrate, opzioni semplificate in materia di costi), individuate durante gli audit dei sistemi e del seguito dato dall'autorità di gestione per porvi rimedio.</p>	<p>In questo paragrafo, l'AdA deve descrivere il lavoro svolto in materia di strumenti finanziari e le carenze e le irregolarità rilevate, nonché le misure correttive adottate a tale riguardo. L'AdA dovrebbe descrivere anche la garanzia sugli SF attuati dalla BEI, o da altre istituzioni finanziarie internazionali, fornita da tali istituzioni attraverso le relazioni di controllo e la relazione annuale di audit di cui all'articolo 40, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) 1303/2013 nonché del lavoro di audit dell'AdA svolto conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, del Reg. (UE) 1303/2013. Le informazioni contenute nella RAC dovrebbero presentare i risultati della verifica di conformità rispetto alle condizioni dettate nell'Articolo 41 (1) del Reg. (UE) 1303/2013. Per i Programmi plurifondo dovrebbe essere menzionato il Fondo di sostegno dello strumento finanziario.</p>

³ Gli errori sistemici sono gli errori che hanno un impatto sulla popolazione non sottoposta ad audit e si verificano in circostanze ben definite e analoghe tra loro. Questi errori hanno generalmente una caratteristica comune, ad esempio, tipo di operazione, ubicazione o periodo di tempo. Essi sono generalmente associati a procedure di controllo inefficaci nei sistemi di gestione e controllo (o in una parte di essi). Per ulteriori informazioni, consultare la "Guidance for Member States and Programme Authorities – updated Guidance on treatment of errors disclosed in the annual control reports", EGESIF 15_0007 dell'1/6/2015.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>4.7 Indicare il livello di affidabilità ottenuto grazie agli audit dei sistemi (basso/medio/alto) e fornire giustificazioni al riguardo.</p>	<p>Il livello di affidabilità deve essere inteso come il grado di affidabilità che può essere attribuito ai sistemi di gestione e controllo, circa la loro capacità di garantire la legittimità e la regolarità della spesa. La valutazione da parte dell'AdA deve basarsi sui risultati di tutti gli audit dei sistemi relativi all'anno contabile e, se del caso, sui risultati degli audit di sistema effettuati durante gli anni contabili precedenti e/o gli audit di sistema conclusi dopo la fine dell'anno contabile, fino alla presentazione del pacchetto di garanzia. Se le riserve sono rilevate durante un audit di sistema effettuato dopo la fine dell'anno contabile ma prima della presentazione dei conti, questo dovrebbe essere chiaramente indicato nel parere di audit.</p> <p>I sistemi valutati in categoria 1 forniscono un elevato livello di affidabilità della legittimità e regolarità della spesa, i sistemi valutati in categoria 2 forniscono una affidabilità media, i sistemi valutati in categoria 3 forniscono una media o bassa affidabilità, a seconda dell'impatto delle carenze individuate, e i sistemi valutati in categoria 4 forniscono una bassa affidabilità riguardo la legittimità e regolarità delle spese. Nel caso di Programmi plurifondo e nel caso in cui l'affidabilità ottenuta sui sistemi di gestione e controllo differisce tra i vari Fondi, l'AdA dovrebbe presentare chiaramente le riserve applicabili a ogni fondo e spiegarne la differenza.</p>

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
Audit delle operazioni	5.1 Indicare gli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito gli audit delle operazioni (come previsto all'articolo 127 (1) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 480/2014	In questo paragrafo, l'AdA deve spiegare le misure adottate per supervisionare il lavoro degli organismi che hanno effettuato gli audit delle operazioni per suo conto (delegate o in outsourcing), in linea con il quadro normativo, con la strategia di audit e gli standard internazionalmente riconosciuti ⁴ . L'AdA dovrebbe confermare che il lavoro svolto da questi organismi può essere tenuto in considerazione ai fini della relazione annuale di controllo e che le consente di redigere un parere di audit valido. In caso di Programmi plurifondo, le suddette informazioni, se pertinenti, dovrebbero essere fornite per ciascun Fondo. Se parte degli audit delle operazioni è affidata in outsourcing, dovrebbero essere specificati i dettagli del contratto ⁵ e dei compiti affidati al/ai contraente/i. Nel caso di programmi di CTE, l'AdA dovrebbe descrivere in quale modo ha garantito il rispetto delle norme procedurali stabilite dal gruppo di revisori.
	5.2 Descrivere il metodo di campionamento applicato e indicare se esso è conforme alla strategia di audit	In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe descrivere il metodo di campionamento utilizzato, conformemente all'articolo 127 (7) del Reg. (UE) 1303/2013 e all'articolo 28 del Reg. (UE) 480/2014. Le deroghe alla metodologia di campionamento stabilita nella strategia di audit dovrebbero essere indicate e spiegate in questo paragrafo.

⁴ Il principio fondamentale in tutte le norme (ad esempio, l'orientamento n. 25 delle Linee guida europee di esecuzione degli standard di controllo dell'INTOSAI) è che l'auditor principale debba svolgere procedure di audit per garantire che la qualità del lavoro degli altri auditor sia accettabile e adeguata. Può essere prevista la re-performance di alcune delle attività di audit svolte da tali auditor, ma non è obbligatorio. La decisione di ri-eseguire tale lavoro dovrebbe basarsi sul giudizio professionale e sullo scetticismo dell'AdA.

⁵ Come ad esempio il nominativo del contraente, l'indirizzo, l'ambito e gli obiettivi, definizione dei compiti, etc

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>5.3 Indicare i parametri utilizzati per il campionamento statistico e spiegare i calcoli sottostanti e il giudizio professionale applicato. I parametri di campionamento includono: la soglia di rilevanza, il livello di confidenza, l'unità di campionamento, il tasso di errore atteso, l'intervallo di campionamento, il valore della popolazione, le dimensioni della popolazione, le dimensioni del campione, informazioni sulla stratificazione (se pertinenti). I calcoli sottostanti per la scelta del campione e il tasso di errore totale (come definito all'articolo 28, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 480/2014) vanno indicati al punto 10.3 a seguire, in un formato che consenta di comprendere le misure di base adottate, conformemente al metodo di campionamento specifico utilizzato.</p>	<p>In questo paragrafo, l'AdA dovrebbe indicare e giustificare i parametri utilizzati per il campionamento, come l'errore atteso, la soglia di rilevanza, l'unità di campionamento (cioè un'operazione, un progetto all'interno di un'operazione o una domanda di rimborso da parte di un beneficiario) e, se del caso, il livello di confidenza applicato conformemente all'articolo 28 (11) del Reg. (UE) 480/2014 e l'intervallo di campionamento. All'interno della RAC dovrebbe essere indicata anche la dimensione della popolazione, la dimensione del campione e il numero di unità di campionamento controllate propriamente nell'anno contabile, se del caso⁷. Nel caso di periodi di campionamento multipli, i dati dovrebbero essere indicati per ogni periodo di campionamento.</p> <p>Inoltre, l'AdA dovrebbe descrivere il suo approccio alla stratificazione (se applicabile ai sensi dell'articolo 28 (10) del Reg. (UE) 480/2014), a copertura delle sub-popolazioni con caratteristiche simili, come operazioni consistenti in finanziamenti da un Programma agli strumenti finanziari, voci di valore elevato, Fondi (nel caso di Programmi plurifondo). Nel periodo 2007-2013, è stato possibile utilizzare un singolo campione per diversi Programmi previsti nello stesso sistema di gestione e controllo. Questo rimane per il periodo 2014-2020, con l'aggiunta dei Programmi plurifondo.</p>

⁶ Articolo 28 (11) del Regolamento (UE) 480/2014 stabilisce che per un sistema valutato ed avente elevata affidabilità il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 60%; per un sistema valutato come poco affidabile il livello di confidenza utilizzato per le operazioni di campionamento non deve essere inferiore al 90%. La soglia di rilevanza massima è pari al 2 % delle spese.

⁷ Nel caso di più periodi di campionamento, i dati devono essere indicati per ciascuno dei campioni.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	segue	<p>Nel caso di Programmi plurifondo, lo stesso parere di audit e le misure correttive si applicano a tutti i Programmi o Fondi, anche quando le carenze riguardano soltanto un Programma o uno dei Fondi. Ciò può essere evitato qualora siano disponibili elementi probativi sufficienti per trarre una conclusione per ciascun Programma o per ciascun Fondo. In caso di tasso di errore superiore al 2% e/o carenze del sistema in un Programma plurifondo, è nell'interesse dello Stato membro applicare correzioni finanziarie mirate per ciascun Fondo, piuttosto che misure correttive riguardanti l'intero Programma. La Commissione raccomanda pertanto che l'AdA ricerchi una ragionevole affidabilità per ciascun Fondo. Ciò implica che il campione selezionato per un Programma plurifondo fornisca elementi probatori sufficienti per ciascun Fondo. A tal fine, l'AdA potrebbe usare la stratificazione per Fondo, come previsto dall'Articolo 28 (10) Reg. 480/2014, assicurando che ogni strato sia di dimensioni sufficienti per trarre una conclusione per strato, cioè deve essere applicata la regola generale di 30 unità di campionamento⁸ per Fondo. Ciò è particolarmente importante quando diversi risultati sono attesi per i Fondi nell'ambito di un Programma plurifondo.</p> <p>Utilizzando i modelli forniti nella guida della Commissione per il campionamento, l'AdA dovrebbe fornire nell'allegato 10.3 della RAC le tabelle di calcolo, preferibilmente anche in formato Excel, rilevanti per capire il metodo di campionamento applicato. Qualora l'AdA ha seguito un metodo di campionamento non previsto in questi modelli, allora dovrebbe essere fornito il foglio di calcolo. Dovrebbe essere garantita la pista di controllo per la selezione del campione.</p> <p>L'AdA dovrebbe anche spiegare come si è tradotto in pratica il requisito del controllo proporzionale dei Programmi Operativi definito a norma dell'articolo 148 (1) Reg. (UE) 1303/2013 e l'art. 28 (8) del Reg. (UE) 480/2014, se applicabile. In particolare, l'AdA dovrebbe indicare quale approccio alla selezione dei campioni è stato utilizzato, alla luce delle restrizioni stabilite nell'articolo 148, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1303/2013:</p>

⁸ Questa regola è ripresa anche all'articolo 28 (9), Reg. (UE) 480/2014, nel contesto del sub-campionamento.

	<p><i>segue</i></p>	<p>a) esclusione di unità di campionamento, o b) sostituzione di unità di campionamento.</p> <p>Inoltre, l'AdA dovrebbe presentare il calcolo dell'errore previsto e della precisione per l'intera popolazione, in linea con i chiarimenti forniti nella Guida sui metodi di campionamento per le Autorità di Audit (sezione sull'impatto dell'articolo 148, paragrafo 1 sulla metodologia di campionamento).</p> <p>Infine, l'AdA dovrebbe indicare la metodologia applicata per il sub-campionamento (ove effettuato) a livello di unità di campionamento e confermare che gli eventuali errori rilevati nelle fatture sottoposte a audit siano stati estrapolati al livello dell'unità di campionamento (operazione, progetto o domanda di pagamento in base all'unità di campionamento utilizzata) prima dell'estrapolazione dei risultati dal campione all'intera popolazione. In questo caso, e ai fini della tabella 10.2 della RAC - colonna intitolata "Spese auditate per il campione casuale riferite al periodo contabile", l'AdA dovrebbe prendere in considerazione solo le spese effettivamente verificate e non le spese dichiarate per l'unità di campionamento (ad esempio l'operazione, la domanda di pagamento) a cui è stato applicato il sub-campionamento. I dati di questa colonna vengono comunicati solo a scopo informativo e sono indipendenti dal calcolo del tasso di errore estrapolato a livello di unità di campionamento, che dovrebbe essere applicato al complesso delle spese dichiarate per l'unità di campionamento.</p> <p>In questo paragrafo, l'AdA dovrebbe anche fornire l'elenco delle unità di campionamento selezionate, indicando per ciascuna unità di campionamento nel campione selezionato le seguenti informazioni:</p> <p>a) spese dichiarate nel periodo di campionamento, b) errore rilevato, c) strato relativo, se applicabile, d) indicazione se l'unità di campionamento è un pagamento anticipato a uno strumento finanziario.</p> <p>Questo elenco può essere aggiunto (come foglio separato) nel file del foglio di calcolo contenente i calcoli alla base della selezione casuale del campione e il TET e TETR (cioè la sezione 10.3).</p> <p>Inoltre, per i casi in cui nel campione sono state selezionate unità di campionamento inerenti strumenti finanziari, anche le seguenti informazioni dovrebbero essere fornite nella RAC, così come nel file del foglio di calcolo contenente i dettagli del calcolo TETR:</p> <p>a) gli importi degli strumenti finanziari nella popolazione di audit per periodo di campionamento (inclusi nel valore A del calcolo TETR;</p>
--	---------------------	--

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
		<p>b) la conferma che tutte le unità di campionamento inerenti gli strumenti finanziari della popolazione sono state incluse nel campione. In caso contrario, l'AdA dovrebbe indicare l'importo delle spese relative alle unità di campionamento inerenti gli strumenti finanziari al di fuori del campione per periodo di campionamento;</p> <p>c) l'importo inerente gli strumenti finanziari relativo alla valutazione in corso o altri importi negativi detratti dalla popolazione (inclusi nel valore F del calcolo TETR);</p> <p>d) le rettifiche finanziarie relative agli strumenti finanziari che l'AdA ha incluso nel valore H del calcolo TETR.</p> <p>Lo scopo delle informazioni richieste sopra è quello di consentire alla Commissione di stimare il TET/TETR e la valutazione del rischio, esclusi eventuali anticipi di strumenti finanziari.</p>
	<p>5.4 Riconciliare le spese totali dichiarate in euro alla Commissione per il periodo contabile con la popolazione da cui è stato preso il campione su base casuale (colonna «A» della tabella di cui al punto 10.2 a seguire). La riconciliazione degli elementi riguarda anche le unità di campionamento negative, se sono state apportate rettifiche finanziarie relative al periodo contabile.</p>	<p>In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe indicare il valore della popolazione campionata e la riconciliazione di questo importo con l'ammontare delle spese dichiarate dall'Autorità di Certificazione alla Commissione relative al periodo contabile. La popolazione, ai fini del campionamento comprende le spese dichiarate alla Commissione per le operazioni all'interno del PO o di un gruppo di PO per l'anno contabile. Tutte le operazioni, per le quali le spese dichiarate sono state incluse nella Domanda di pagamento presentata alla Commissione nel corso dell'anno oggetto di campionamento, dovrebbero essere comprese nella popolazione campionata, fatta eccezione se si applica l'articolo 148 (1) del Reg. (UE) 1303/2013.</p>
	<p>5.5 In caso di unità di campionamento negative, confermare che sono stati trattati come una popolazione separata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione. Analizzare i principali risultati degli audit di queste unità, concentrandosi in particolare sulla verifica del fatto che le decisioni di apportare rettifiche finanziarie (prese dallo Stato membro o dalla Commissione) siano state registrate nei conti come importi ritirati o recuperati.</p>	<p>In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe confermare che l'ammontare delle unità di campionamento negative è coerente con l'ammontare delle rettifiche finanziarie registrate nel sistema contabile dell'AdC e assicurarsi che tali unità sono state trattate come una popolazione distinta, conformemente all'articolo 28 (7) del Reg. (UE) 480/2014. Le linee guida sui metodi di campionamento per le autorità di audit contengono ulteriori spiegazioni sulla gestione delle unità di campionamento negative.</p> <p>Nel caso in cui l'AdA rilevi problemi nella popolazione negativa (come rettifiche insufficienti), dovrebbe analizzare la gravità e l'entità di questi errori e riflettere i risultati di questa valutazione nel suo parere sul Si.Ge.Co.</p>

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>5.6 In caso di applicazione di un campionamento non statistico, indicare i motivi dell'utilizzo del metodo conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la percentuale delle operazioni/spese sottoposte a audit, le misure adottate per garantire la casualità del campione (e, quindi, la sua rappresentatività) e una dimensione sufficiente del campione, tale da consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il tasso di errore atteso deve essere calcolato anche in caso di campionamento non statistico.</p>	<p>In tale paragrafo, in caso di campionamento non statistico⁹, l'AdA dovrebbe descrivere i motivi su cui si basa la selezione del campione, con riferimento al suo giudizio professionale, ai requisiti normativi e agli standard di audit internazionalmente riconosciuti applicabili.</p> <p>In particolare, l'AdA dovrebbe spiegare perché ritiene che il campione rappresentativo della popolazione da cui è stato selezionato consentirebbe di elaborare un parere di audit valido.</p>
	<p>5.7 Analizzare le risultanze principali degli audit delle operazioni, descrivendo il numero di elementi del campione sottoposti a audit, il numero e i tipi rispettivi (1) di errore per ciascuna operazione, la natura (2) degli errori individuati, la percentuale di errore dello strato e le relative principali carenze o irregolarità (3), il limite superiore del tasso di errore (ove applicabile), le cause originarie, le azioni correttive proposte (incluse quelle finalizzate ad evitare tali errori nelle domande di pagamento successive) e l'impatto sul parere di audit. Se necessario, fornire ulteriori spiegazioni in merito ai dati presentati ai punti 10.2 e 10.3 a seguire, in particolare relativamente al tasso di errore totale.</p>	<p>L'AdA deve svolgere tutto il lavoro di audit necessario per elaborare un parere di audit valido per ogni anno contabile. Ciò comprende gli audit di tutte le operazioni selezionate attraverso un campionamento casuale. Qualora l'AdA non è in grado di controllare una determinata operazione, nella RAC dovrebbe essere fornita una giustificazione dettagliata come pure le misure adottate dall'AdA per mitigare la situazione e il suo impatto sul parere di audit, compreso l'impatto di eventuali limitazioni di scopo ove necessario.</p>

⁹ Il requisito normativo minimo del 5% delle operazioni e del 10% delle spese corrisponde all'ipotesi migliore di alta affidabilità del sistema. A questo proposito ulteriori dettagli sono forniti nella guida della Commissione sulla strategia di audit (sezione 4.3) - rif. EGESIF_14-0011_final del 3.6.2015 e nella Guidance on sampling methods for audit authorities, draft update version del 4.6.2015.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	Segue	<p>Gli errori di cui si tiene conto nel TET dovrebbero corrispondere ai risultati comunicati nella relazione di audit definitiva, vale a dire dopo che la procedura di contraddittorio con il soggetto sottoposto ad audit è stata finalizzata. Nei casi in cui tale procedura in contraddittorio non sia stata completata prima della trasmissione della RAC, ciò dovrebbe essere chiaramente evidenziato e se l'impatto è materiale potrebbe essere emesso un parere con riserva sulla base del giudizio professionale dell'AdA. Riguardo al calcolo del TET dovrebbero essere inclusi gli errori preliminari (di solito il massimo degli errori potenziali indicati nelle relazioni di audit provvisorie).</p> <p>In tale sezione l'AdA dovrebbe includere l'analisi qualitativa condotta sui risultati. Dovrebbero essere indicati il numero e i tipi di errori, la rilevanza e le principali cause all'origine (importante in particolare nei casi in cui lo stesso tipo di errore si verifica diverse volte, suggerendo così una potenziale debolezza del sistema) secondo le stime dell'AdA.</p> <p>Per quanto riguarda la tipologia degli errori individuati, le informazioni dovrebbero essere presentate sotto forma di dati strutturati nel SFC2014 (cfr. Anche la tabella di cui all'allegato 5 concordata congiuntamente dalla Commissione e dalle AdA per il periodo di programmazione 2014-2020).</p>
	5.8 Spiegare le rettifiche finanziarie relative al periodo contabile apportate dall'autorità di certificazione/di gestione prima di presentare i conti alla Commissione e risultanti dagli audit delle operazioni, comprese le correzioni calcolate sulla base di un tasso forfettario o estrapolate, come indicato al punto 10.2 a seguire.	<p>In merito al paragrafo 5.8, si noti che se un singolo campione per un Programma multifondo o per un gruppo di Programmi aventi un Si.Ge.Co. comune porta al calcolo di un tasso di errore materiale, il TET risultante e le misure correttive si applicano a tutti quei Programmi e / o Fondi, anche quando le irregolarità rilevate riguardano solo, o più specificamente, un Programma o un Fondo. Tuttavia, spetta all'AdA valutare come applicare le rettifiche appropriate in modo che il tasso di errore complessivo residuo per il gruppo di Programmi e / o Fondi interessati sia ridotto al 2% o inferiore.</p>

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>5.9 Confrontare il tasso di errore totale e il tasso di errore totale residuo (1) (come indicato al punto 10.2 a seguire) con la soglia di rilevanza prestabilita, per verificare se la popolazione contiene errori rilevanti e l'impatto sul parere di audit.</p>	<p>In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe rilevare il tasso di errore totale (TET) calcolato come sancito dall'articolo 28 (14) Reg. (UE) 480/2014: "Sulla base dei risultati degli audit delle operazioni effettuati ai fini del parere di audit e della relazione di controllo di cui all'Articolo 127 (5) (a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'autorità di audit calcola il tasso di errore totale, che corrisponde alla somma degli errori casuali estrapolati ed eventualmente degli errori sistemici e degli errori anomali non corretti, divisa per la popolazione"¹⁰. La valutazione del TET e l'impatto degli elementi del parere di audit sul SIGECO sono presentati nella tabella 1 sotto la sezione III.1.</p> <p>L'AdA dovrebbe inoltre calcolare e divulgare il TETR, (ossia l'errore rimanente nella popolazione delle spese incluse nei conti certificati) dopo l'applicazione delle pertinenti rettifiche finanziarie risultanti dagli audit dell'AdA. Il TETR dovrebbe quindi essere confrontato con la soglia di materialità del 2%.</p> <p>Nel caso di un TETR superiore al 2%, il parere di audit dovrebbe essere con riserva o negativo, almeno in relazione alla legittimità e regolarità delle spese, ma molto probabilmente anche in relazione al corretto funzionamento del Si.Ge.Co. Si prevede che l'AdA applichi, prima della presentazione del pacchetto di garanzia, rettifiche finanziarie aggiuntive (in particolare estrapolate) per portare il rischio residuo materiale (ossia TETR) al 2% o meno; questa è la condizione per un parere senza riserve sulla legittimità e regolarità delle spese certificate nei conti del Programma.</p> <p>La tabella di cui al punto 10.2 della RAC dovrebbe anche indicare il TET e il TETR; tale tabella è inclusa nel modulo in SFC2014 e deve essere compilata direttamente.</p> <p>I calcoli sottostanti per TET e TETR devono essere forniti nella sezione 10.3 della RAC.</p>
	<p>5.10 Fornire informazioni sulle risultanze degli audit dell'eventuale campione supplementare (come stabilito all'articolo 28, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 480/2014).</p>	

¹⁰ Qualora le spese dichiarate includono unità di campionamento negative, queste devono essere trattate come una popolazione distinta. In questo caso, il TET è calcolato rispetto alla popolazione delle unità di campionamento positive.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	5.11 Precisare in dettaglio se gli eventuali problemi individuati sono stati giudicati di natura sistematica, nonché le misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.	In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe spiegare se, oltre gli errori casuali, alcuni degli errori riscontrati sono errori sistemici o anomali. Un errore sistemico corrisponde ad una irregolarità sistemica definita ai sensi dell'articolo 2 (38)11 del Reg. (UE) 1303/2013. Un errore anomalo è un errore di natura eccezionale che oggettivamente non è rappresentativo della popolazione. In considerazione delle disposizioni dei regolamenti finanziari e del Reg. (UE) 1303/2013 ¹² per i conti annuali nel periodo 2014-2020, i tassi di errore rivisti per gli anni precedenti non sono più pertinenti e non devono essere divulgati nella RAC. Di conseguenza, tutte le rettifiche finanziarie applicate in relazione alle spese della popolazione sottoposta a campionamento, certificate nei conti e segnalate con il pacchetto di garanzia sono considerate definitive.
	5.12 Fornire informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti in periodi precedenti, in particolare sulle carenze di natura sistematica.	
	5.13 Indicare le conclusioni tratte dalle risultanze complessive degli audit delle operazioni riguardo all'efficacia del sistema di gestione e di controllo.	
Audit dei conti	6.1 Indicare le autorità/gli organismi che hanno eseguito audit dei conti.	

¹¹ "Irregolarità sistemica": qualsiasi irregolarità che possa essere di natura ricorrente, con un'elevata probabilità di verificarsi in tipi simili di operazioni, che deriva da una grave carenza nel funzionamento efficace di un sistema di gestione e di controllo, compresa la mancata istituzione di procedure adeguate conformemente al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun fondo

¹² In particolare l'articolo 63(5) e (6) del Regolamento Finanziario e articolo 137 (1) dell'Reg. (UE) 1303/2013.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	6.2 Descrivere il metodo di audit applicato per verificare gli elementi dei conti indicati all'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Comprendere un riferimento al lavoro di audit eseguito nel contesto degli audit dei sistemi (descritti alla precedente sezione 4) e degli audit delle operazioni (descritti alla precedente sezione 5) rilevanti ai fini dell'affidabilità richiesta per i conti.	In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe illustrare il lavoro di audit svolto per l'audit dei conti, nel quadro dell'articolo 137 del Reg. (UE) 1303/2013 e dell'articolo 29 Reg. (UE) 480/2014 e supportare il parere di audit in merito alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, tenendo conto delle aggiornate Linee guida sugli audit dei conti (EGESIF_15_0016) della Commissione Europea. L'AdA dovrebbe anche illustrare il calendario e le modalità di lavoro concordato con l'AdC e l'AdG necessario affinché l'AdA sia in grado di svolgere l'attività di audit sui conti in tempo debito ¹³ .
	6.3 Indicare le conclusioni tratte dall'audit in merito alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, comprese le rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei conti come seguito dato alle risultanze degli audit dei sistemi e/o degli audit delle operazioni.	In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe spiegare come ha ottenuto l'affidabilità sulla completezza, accuratezza e veridicità dei conti sulla base delle seguenti fonti: - degli audit dei sistemi (in particolare quelli effettuati sull'AdC, come previsto all'articolo 29 (4) Reg. (UE) 480/2014); - degli audit delle operazioni ¹⁴ ; - delle relazioni finali degli audit inviate dalla Commissione e dalla Corte dei conti; - della propria valutazione della Dichiarazione di gestione e del riepilogo annuale; - della natura e della portata delle verifiche fatte sulla bozza dei conti presentata dall'Autorità di Certificazione all'AdA ed eventuali procedure di audit aggiuntive effettuate per conciliare e verificare i dati nei conti. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, l'AdA deve descrivere le ulteriori verifiche finali sulla bozza dei conti certificati, prima del termine regolamentare del 15 febbraio, come previsto nelle linee guida sugli audit dei conti. In particolare l'AdA dovrebbe:

¹³ L'ISA 700 paragrafo A39 - il parere dell'AdA è previsto sui conti di cui la responsabilità è dell'AdC. Così, l'AdA non è in grado di concludere, che sufficienti ed appropriate evidenze dell'audit sono state ottenute, fino a quando i conti non vengono preparati e la gestione ne ha accettato la responsabilità. Ciò implica che l'AdA è in grado di elaborare il suo parere sui conti solo dopo che l'AdC li ha presentati all'AdG/AdA e dopo che l'AdG ha presentato la sua dichiarazione di gestione per l'autorità di audit. L'AdA dovrebbe tuttavia iniziare il suo lavoro di audit sui conti prima della loro messa a punto da parte dell'AdC e prima della dichiarazione di gestione dell'AdG, al fine di garantire un tempo sufficiente per elaborare il suo parere entro il 15 febbraio dell'anno n + 2. Un calendario e le modalità di lavoro dovrebbero essere concordate tra AdC, AdG e AdA al fine di garantire un processo regolare.

¹⁴ Gli audit delle operazioni consentiranno la verifica della correttezza degli importi e la completezza della corrispondente spesa contenuta nelle domande di pagamento (e successivamente nei conti, se reputati essere pienamente legittimi e regolari). Consentono anche la riconciliazione della pista di controllo dal sistema contabile dell'autorità di certificazione fino al livello del beneficiario e/o dell'operazione, attraverso gli organismi intermedi, questione già presa in considerazione in audit attuali.

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	Segue	<ul style="list-style-type: none"> - dare esplicita conferma nella RAC della verifica della riconciliazione effettuata dall'AdC in merito alle informazioni presentate negli allegati 2 e 8 dei conti e la coerenza con le informazioni fornite dall'AdG nella Sintesi annuale (in particolare l'importo indicato nelle tabelle delle sezioni A, B e C della Sintesi annuale); - dare evidenza e spiegare le differenze rilevate tra i due documenti, se del caso. L'AdA dovrebbe descrivere il lavoro svolto a tale riguardo, ivi compresa la propria valutazione sull'adeguatezza delle giustificazioni dell'AdC per gli aggiustamenti descritti in queste appendici e la verifica della coerenza con le informazioni divulgate nella RAC e nella Sintesi annuale. La verifica dovrebbe concentrarsi in particolare sulle rettifiche finanziarie effettuate e riflesse nei conti come follow-up dei risultati degli audit di sistema, degli audit sulle operazioni e delle verifiche di gestione successive effettuate dopo la presentazione della domanda di pagamento intermedio finale alla Commissione e prima della presentazione dei conti. Occorre prestare particolare attenzione e riportare gli importi oggetto della valutazione in corso come indicato all'articolo 137, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1303/2013.
	6.4 Indicare se eventuali problemi individuati sono stati giudicati di natura sistemica, nonché le misure adottate al riguardo.	

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
Coordinamento tra gli organismi di audit e il lavoro di supervisione dell'Autorità di Audit	<p>(Se pertinente)</p> <p>7.1 Descrivere la procedura di coordinamento tra l'autorità di audit e gli organismi di audit che effettuano audit come previsto all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso.</p> <p>7.2 Descrivere la procedura di supervisione e revisione della qualità applicata dall'autorità di audit a tali organismi di audit.</p>	<p>La procedura del paragrafo 7.1 dovrebbe riguardare il coordinamento in materia di pianificazione dell'audit e il coordinamento e la verifica dei risultati degli audit al fine di giungere a conclusioni definitive e stabilire il parere di audit.</p> <p>Il paragrafo 7.2 dovrebbe contenere la descrizione della procedura di supervisione applicata dall'AdA ad altri organismi di audit (se applicabile). La descrizione dovrebbe includere una panoramica della supervisione effettivamente svolta in relazione all'anno contabile, considerando gli standard internazionalmente riconosciuti esistenti o la guida orientativa. A questo proposito, l'AdA dovrebbe considerare gli Orientamenti n. 25 delle Linee Guida europee di attuazione per gli standard di Audit dell'INTOSAI¹⁵, relativi al concetto di utilizzare il lavoro di altri auditor ed esperti delle Istituzioni Europee Superiori di Audit. Questa linea guida si riferisce in particolare ai requisiti da rispettare a seconda della portata del ricorso al lavoro svolto da altri auditor in ogni fase degli audit, ai fini della pianificazione, come parte dell'evidenza dell'audit o dell'analisi finale. L'estensione delle procedure, che l'auditor principale deve eseguire per ottenere sufficienti ed appropriati elementi probativi che il lavoro dell'altro auditor sia adeguato agli scopi dell'auditor principale, nell'ambito dell'incarico specifico, dipende dalle fasi dell'audit, in cui il lavoro di altri auditor possa essere utilizzato. La revisione dell'AdA dovrà essere più dettagliata, soprattutto quando il lavoro viene utilizzato come evidenza dell'audit. Ulteriori orientamenti sono forniti dal ISSAI 1600 relativa all'audit del gruppo¹⁶, ISSAI 1610¹⁷ (che include ISA 610) concernente l'uso del lavoro dell'auditor interno e ISSAI 1620¹⁸ sull'uso del lavoro di un esperto.</p>
	<p>8.1 Ove applicabile, fornire informazioni sulle frodi denunciate e sulle sospette frodi rilevate nel contesto degli audit eseguiti dall'autorità di audit (compresi i casi denunciati da altri organismi nazionali o dell'UE e connessi ad operazioni sottoposte a audit da parte dell'autorità di audit), nonché sulle misure adottate.</p>	<p>In tale paragrafo, l'AdA dovrebbe indicare le misure adottate per quanto riguarda i casi di sospetta frode individuati durante il lavoro di audit svolto fino alla presentazione della RAC. Tutti i casi di sospetta frode riguardanti il periodo contabile dovrebbero essere segnalati ai servizi antifrode specifici nazionali e dell'UE, e per i Programmi plurifondo dovrebbe essere indicato il Fondo interessato.</p>

¹⁵ https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GUIDELINES/GUIDELINES_EN.PDF

¹⁶ <http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-1600-special-considerations-audits-of-group-financial-statements-including-the-work-o.html>

¹⁷ <http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-1610-using-the-work-of-internal-auditors.html>

¹⁸ <http://www.intosai.org/issai-executive-summaries/view/article/issai-1620-using-the-work-of-an-auditors-expert.html>

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
Altre informazioni		<p>La RAC dovrebbe indicare se i casi di sospetta frode individuati dall'AdA¹⁹ sono stati comunicati all'OLAF. I sospetti di frode devono essere segnalati all'OLAF dall'autorità designata dallo Stato membro in linea con i requisiti di cui all'articolo 122 Reg. (UE) 1303/2013 e degli atti delegati e di esecuzione di cui si fa riferimento nella disposizione²⁰. Se consentito dalle norme nazionali per le indagini in corso, l'AdA dovrebbe raccogliere informazioni sulla natura della frode e valutare se ciò è un problema sistemico e, in caso affermativo, se sono state adottate azioni di mitigazione. Dovrebbe essere segnalato lo stato di attuazione delle rettifiche finanziarie in relazione alle frodi e le informazioni sulle domande di pagamento intermedio, nelle quali sono state apportate le rettifiche.</p> <p>Ulteriori informazioni e orientamenti per le azioni da intraprendere da parte delle autorità nazionali (comprese le AdA) per prevenire, individuare e correggere i casi di frode sono disponibili all'indirizzo http://ec.europa.eu/sfc/en/2014/anti-fraud. In base al principio ISA 240²¹: "Gli auditor possono incontrare le circostanze che suggeriscono che la frode può essersi verificata. In questi casi, devono informare l'autorità competente senza indugio per ulteriori azioni. (...) L'auditor può concludere che il potenziale di frode colpisce l'intero sistema o solo una parte di esso, o lui / lei può concludere che ci sono uno o più potenziali casi di frode isolati. In tutti i casi, lui / lei deve reagire rapidamente e informare le autorità competenti, tenendo conto di tutte le circostanze del/dei caso/i. L'auditor, sulla base di quanto scoperto, deve rigorosamente, sia analizzare a fondo la situazione, la struttura degli elementi sui quali si basa la constatazione, sia decidere chi informare. In primo luogo, le persone giuste da informare sono quelle preposte alle attività di governance dell'ente sottoposto ad audit, se non vi è alcun motivo di pensare che sono coinvolti nel caso/nei casi. (...) In caso contrario l'auditor deve comunicare il caso /I casi direttamente alle autorità giudiziarie, fatte salve tutte le normative nazionali in materia di riservatezza delle informazioni ottenute nel corso di un audit. Gli auditor devono inoltre informare le autorità nazionali competenti che devono notificare alla Commissione (OLAF) le irregolarità e i casi di sospetta frode in linea con le norme settoriali applicabili in materia di segnalazione delle irregolarità".</p>

¹⁹ Come spiegato nel Manuale dell'OLAF sul ruolo degli auditor dei conti degli Stati membri nella prevenzione e individuazione delle frodi per i Fondi strutturali e di Investimento UE e sull'esperienza e la pratica negli Stati membri: "(...) I revisori conducono procedimenti amministrativi e non penali. La portata del loro potere e della loro autorità è quindi piuttosto

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	<p>8.2 Ove applicabile, indicare eventi successivi avvenuti dopo la presentazione dei conti all'autorità di audit e prima della presentazione alla Commissione della relazione di controllo annuale, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5 lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, presi in considerazione all'atto di stabilire il livello di affidabilità e il parere dell'autorità di audit.</p>	<p>Il concetto di eventi successivi è tratto dallo standard di audit internazionale ISA 560, con gli adattamenti necessari per la gestione condivisa della Politica di coesione. Come afferma tale principio, uno degli obiettivi dell'auditor è, "di ottenere una sufficiente ed adeguata evidenza dell'audit sul fatto che gli eventi, che si verificano tra la data delle dichiarazioni finanziarie e la data della relazione del revisore, e che richiedono un aggiustamento o una informativa delle/nelle dichiarazioni finanziarie, siano adeguatamente riflessi in tali dichiarazioni finanziarie, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile." Nel contesto della gestione condivisa, le "dichiarazioni finanziarie" dovrebbero essere intese come i conti redatti dall'Autorità di Certificazione sotto la propria responsabilità. La "data delle dichiarazioni finanziarie" corrisponde alla data in cui l'AdC presenta i conti all'AdA per le sue verifiche finali. Il presupposto è che l'AdA deve ricevere i conti dall'AdC prima della loro presentazione alla Commissione, al fine di arrivare alla conclusione sulla loro completezza, accuratezza e veridicità. Durante il periodo tra la ricezione di tali conti e la redazione del parere di audit, l'AdA può venire a conoscenza di eventi che hanno effetto sui valori presenti nei conti, in particolare sulla spesa dichiarata come legittima e regolare. A tal fine, l'AdA dovrebbe "svolgere procedure di audit volte ad acquisire una sufficiente ed adeguata evidenza dell'audit in modo che tutti gli eventi, che si verificano tra la data delle dichiarazioni finanziarie [conti], e la data della relazione del revisore (la RAC) e che richiedono un aggiustamento o una informativa delle/nelle dichiarazioni finanziarie [conti], siano stati identificati".</p>

limitata quando si tratta di individuare le circostanze particolari di sospetta attività fraudolenta. Inoltre, gli obiettivi principali di entrambe le procedure, penali e di revisione, sono diversi. Un audit delle operazioni è di natura amministrativa, al fine di valutare la legittimità e la regolarità della realizzazione di un progetto, mentre il procedimento penale ha lo scopo di rilevare e / o approfondire le operazioni e compiere indagini in merito per dimostrare l'intento fraudolento.

²⁰ EU2015/1970-DA, EU2016/568-DA, EU2015/1974-IA

²¹ Manuale Il ruolo dei revisori degli Stati membri nella prevenzione e individuazione delle frodi

(<https://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/Handbook%20the%20Role%20of%20Member%20states%27uditor%20in%20fraud%20prevention%20and%20detection%205BEN%205D.doc>)

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
	Segue	<p>Come previsto anche dall'ISA 560, l'AdA "non ci si aspetta, tuttavia, che effettui ulteriori procedure di audit sulle questioni per le quali in precedenza siano state applicate procedure di audit che hanno fornito conclusioni soddisfacenti". Alcuni eventi successivi potrebbero avere un impatto importante sul funzionamento dei sistemi di gestione e controllo e/o sulle limitazioni (in caso di parere con riserva o negativo) e, pertanto, non possono essere ignorati dall'AdA. Questi eventi possono corrispondere sia ad azioni positive (ad esempio, le misure correttive attuate dopo che i conti sono stati redatti dall'AdC e prima della loro presentazione alla Commissione), sia avere un impatto negativo (ad esempio, le carenze nel sistema o gli errori rilevati in quel periodo). Nel contesto del quadro normativo 2014-2020, gli "eventi successivi", come sopra descritti, non sono le misure correttive che lo Stato membro (Autorità di Gestione o di Certificazione) ha bisogno di prendere a causa di carenze e irregolarità individuate dall'AdA o dall'Unione Europea. Il presupposto è che le misure correttive siano adottate dallo Stato membro e siano adeguatamente riflesse nei conti prima della loro approvazione da parte dell'AdC. Quando ciò non accade, si ritiene opportuno un parere con riserva dell'AdA, tenuto conto della rilevanza delle misure correttive in ballo.</p> <p>Se del caso, devono essere presi in considerazione altri lavori di audit nazionali o dell'UE svolti in relazione all'anno contabile.</p> <p>Per i Programmi plurifondo, per ciascun Fondo dovrebbero essere indicati i relativi eventi successivi.</p> <p>In aggiunta, l'AdA deve sintetizzare nel paragrafo 8 il lavoro di audit e i risultati in merito all'affidabilità dei dati sulla performance, sulla base del RC 6 dell'audit di sistema (ed in particolare l'aspetto dell'affidabilità dei dati sulla performance), eventuali audit tematici sull'affidabilità dei dati sulla performance e audit delle operazioni.</p>

Livello complessivo di affidabilità

9.1 Indicare il livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo (1) e spiegare come è stato ottenuto dalla combinazione delle risultanze degli audit dei sistemi (cfr. punto 10.2 a seguire) e degli audit delle operazioni (cfr. punto 10.3 a seguire). Se pertinente, l'autorità di audit deve tenere conto anche delle risultanze di altro lavoro di audit svolto a livello nazionale o di UE in relazione al periodo contabile.

9.2 Valutare eventuali azioni di mitigazione attuate, come rettifiche finanziarie, e l'esigenza di eventuali azioni correttive supplementari necessarie in una prospettiva sia sistemica che finanziaria.

Ai fini della completa garanzia deve essere indicata dall'AdA, nel paragrafo 9.1:

- la garanzia sui conti che si basa sui risultati degli audit sui conti (e su altre fonti di informazione pertinenti come descritto nella sezione 6.3) e le conclusioni su questo argomento che devono essere riportate nella sezione 6.322.
- la garanzia sulla legittimità e regolarità (L / R) delle spese che si basa sul TET risultante dagli audit delle operazioni che tengono conto dell'attuazione delle correzioni richieste prima della presentazione dei conti (cioè il TETR - vedi paragrafo 5 sopra).

- la garanzia sul corretto funzionamento del Si.Ge.Co. che si basa sui risultati combinati di entrambi gli audit, quello di sistema (valutazione del sistema - vedi paragrafo 4 sopra) e quello delle operazioni (TET – vedi paragrafo 5 sopra).

In caso di Programmi plurifondo, l'AdA dovrebbe confermare che le conclusioni cui è pervenuta si applicano a tutti i Fondi o, in caso di differenze, spiegare come sia giunta a una conclusione per ciascun Fondo, in base alla sua analisi delle risultanze dell'audit eseguito.

Il livello generale di garanzia si riflette nel parere di audit a cui l'AdA può fare riferimento in questo paragrafo.

Nel paragrafo 9.2 l'AdA deve descrivere le misure correttive adottate sulla base dei risultati degli audit di sistema e degli audit sulle operazioni da essa comunicati. In generale, l'esistenza di un TET sopra il livello di rilevanza conferma le carenze nel sistema di gestione e controllo (principalmente a livello di RC 4, verifiche di gestione, ma probabilmente anche per altri requisiti chiave). In questo caso, e in particolare laddove il Si.Ge.Co. è classificato in categoria 3 o 4, al fine di mitigare il rischio di errori materiali anche per future domande di pagamento, l'AdA dovrebbe raccomandare alle autorità responsabili di attuare le azioni correttive e le conseguenti necessarie misure correttive, costituite in un piano d'azione che deve essere applicato entro scadenze definite, prima del successivo pacchetto di garanzia con cui si affrontano le carenze riscontrate nel sistema. Se già stabilito, il piano di azione correttivo dovrebbe essere descritto in modo chiaro e conciso nella RAC (e nella dichiarazione di gestione dell'AdG). Se non sono ancora stati definiti, dovrebbero essere comunicati almeno i principali aspetti delle azioni correttive raccomandate (ulteriori dettagli sul piano di azione correttivo e sulla sua attuazione dovrebbero essere forniti nella RAC successiva, se non richiesto in precedenza dalla Commissione).

L'esperienza dimostra che il legame tra il parere di audit (sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo e la legittimità e la regolarità delle spese) e le conclusioni ottenute dall'audit dei sistemi e dall'audit delle operazioni, di solito corrisponde agli esempi illustrati nella tabella riportata al

Sezioni (rif. All. IX Reg. (UE) 207/2015)	Paragrafi (Rif. All. IX del Reg. (UE) 207/2015)	Ulteriori dettagli
		<p>paragrafo 5.2 del Manuale delle procedure di audit di IGRUE, cui si rinvia. Tuttavia, questa tabella è solo indicativa e richiede all'AdA di utilizzare il suo giudizio professionale, in particolare per le situazioni di seguito non previste. Le misure correttive possono riguardare rettifiche finanziarie (volte a un TETR inferiore o uguale al 2%) o miglioramenti per superare le carenze riscontrate nel sistema di gestione e controllo (non coperte dalle rettifiche finanziarie) o una combinazione di entrambe.</p>
Allegati alla RAC	10.1 Risultanze degli audit dei sistemi (modello definito di seguito) 10.2 Risultanze degli audit delle operazioni (modello definito di seguito) 10.3 Calcoli sottostanti alla selezione del campione su base casuale e tasso di errore totale 10.4 Tipologia di errori	<p>La tabella di cui al punto 10.1 indica, per ciascun organismo sottoposto ad audit da parte dell'AdA, la valutazione relativa a ciascuno dei requisiti chiave, risultante anche dagli audit effettuati durante gli esercizi precedenti dello stesso periodo di programmazione.</p> <p>La tabella di cui al punto 10.2 indica le risultanze dell'audit delle operazioni nel complesso.</p> <p>Nell'allegato 10.3, l'AdA riporta le tabelle di calcolo rilevanti per capire il metodo di campionamento applicato, utilizzando i modelli forniti nella guida della Commissione sul campionamento. Qualora l'AdA ha seguito un metodo di campionamento non previsto in questi modelli, allora dovrebbe essere fornito il relativo foglio di calcolo.</p> <p>Nell'allegato 10.4 l'AdA riporta le informazioni sulle irregolarità riscontrate secondo la classificazione di cui alla Nota EGESIF 15-0002-04 (cfr. Allegato 18 al Manuale delle procedure di audit).</p>

²² Per quanto riguarda l'elemento del parere di audit relativo ai conti, ulteriori orientamenti sono forniti nella Guida della Commissione sulla revisione dei conti (EGESIF 15_0016_02), nella versione aggiornata.